Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 luglio 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Sardegna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. **312**.

Istituzione dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con circoscrizione coincidente con quella della locale corte di appello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 del testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto l'art. 25 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 6 del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Vista la legge 18 gennaio 1983, n. 11, con la quale viene istituita la corte di appello di Salerno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita l'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con circoscrizione coincidente con quella della locale corte di appello.

Art. 2.

L'avvocatura dello Stato di Salerno entra in funzione per gli effetti di cui all'art. 25 del codice di procedura civile e all'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, e per le notifiche alle pubbliche amministrazioni dalla data in cui entrerà in funzione la corte d'appello di Salerno, che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1983, n. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 15

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 giugno 1983.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di seconda categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, con sede in Calasca Castiglione (Novara), in data 26 settembre 1977, con la quale è stato deciso di porre in liquidazione il citato Monte secondo la procedura prevista dalla normativa in materia e nel rispetto delle norme statutarie;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 31 marzo 1983;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, con sede in Calasca Castiglione (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(3938)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 giugno 1983.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita ed in particolare l'ultimo del 28 marzo 1983;

Considerato il protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983, che determina il nuovo calcolo dell'indennità di contingenza;

Vista la nota n. 10761 del 9 maggio 1983, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, commercio, agricoltura e credito è scattata di 4 punti pesanti a decorrere dal 1° maggio 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1983, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige - Emilia - Toscana - Lazio - Napoli - Palermo):

Portieri .	L.	328,05
Addetti alla pulizia	»	307,80

2ª *Zona* (Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Campania, escluso Napoli - Puglia - Lucania - Calabria - Sicilia, escluso Palermo):

Portieri .	L.	282,00
Addetti alla pulizia .	»	264,78

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1983

Il Ministro: SCOTTI

(3958)

DECRETO 25 giugno 1983.

Aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e dell'art. 10, primo comma, della predetta legge e l'adeguamento del contributo minimo indicato dallo stesso art. 10, in proporzione alla variazione dell'indice generale nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 16, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori trasmessa con nota n. 168/D dell'8 marzo 1983;

Accertato che l'Istat per il periodo 1981-82 ha rilasciato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 16,3;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati in misura pari al 16,3% del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e all'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

(3972)

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 23 giugno 1983.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica l'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'elezione diretta, con mandato biennale, dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai predetti consigli di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che ha apportato modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1980, protocollo n. 10181/DP601/3, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1980, registro n. 9 Partecipazioni statali, foglio n. 376, con il quale sono stati eletti i rappresentanti

del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali a decorrere dalla data dello stesso decreto n. 10181/DP601/3;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che ha elevato a quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale facenti attualmente parte di consigli di amministrazione o di organismi similari;

Considerato che i rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali verranno a scadere il giorno 11 gennaio 1984;

Ritenuto di doversi indire le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 41/1979 sopra citato prevede che la data delle elezioni sia stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la comunicazione in data 30 aprile 1983, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali avranno luogo il giorno 20 novembre 1983 dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 21 novembre 1983, dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede del Ministero stesso, sita in Roma, via Sallustiana n. 53.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: De Michelis

(3988)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 19 maggio 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto del normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari ed uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertata come segue:

In data 19 maggio 1982:

regione Piemonte:

ufficio del registro di Cuneo;

conservatorie dei registri immobiliari di Cuneo e Saluzzo;

regione Veneto: ufficio del registro di Adria;

regione Toscana: ufficio del registro di Firenze « Atti privati » e Firenze « Affitti - bollo e demanio »;

regione Emilia-Romagna: ufficio del registro di Bologna « Successioni e atti giudiziari » e Bologna « Atti privati »;

regione Lazio:

uffici del registro di Rieti, Viterbo, Frosinone, Cassino, Sora, Latina, Formia, Roma « 1° Atti pubblici », Roma « 2° Atti pubblici », Roma « Atti privati », Roma « Atti giudiziari », Roma « Bollo - radio e assicurazioni », Roma « Successioni », Roma « Demanio », Roma « Affitti e tasse sulle concessioni governative », Anzio, Civitavecchia, Frascati, Palestrina, Tivoli e Velletri;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Rieti e Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: Forte

(3926)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1983 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffioi finanziari;

Considerato che nel giorno 7 aprile 1983 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto del normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari ed uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertata come segue:

Giorno 7 *aprile* 1983:

regione Lombardia: conservatoria dei registri immobiliari di Bergamo;

regione Veneto:

uffici del registro di Treviso, Castelmassa e Mestre;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Venezia;

regione Liguria: ufficio del registro di Sarzana;

regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Ravenna;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Emilia;

regione Sardegna:

ufficio del registro di Tempio Pausania;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3927)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 giugno 1983.

Istituzione dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che prevede l'inclusione in apposito albo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati, cui devono rivolgersi le piccole e medie industrie che intendono beneficiare del contributo dello Stato per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1982) di approvazione del regolamento concernente « Contributi concessi alle piccole e medie industrie a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito presso l'Istituto mobiliare italiano »;

Vista la propria richiesta inviata al Consiglio nazionale delle ricerche in data 12 febbraio 1982, in base alla quale lo stesso Consiglio nazionale delle ricerche ha predisposto un elenco di laboratori che hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di ricerca di carattere applicativo per le piccole e medie industrie;

Viste le conclusioni cui è pervenuta la commissione consultiva per la predisposizione dell'albo dei laboratori di ricerca, costituita con decreto ministeriale 30 settembre 1982 con il compito di definire criteri e modalità in base ai quali procedere ad un esame valutativo ed integrativo dell'elenco predisposto dal C.N.R.;

Ravvisata l'esigenza di emanare un primo elenco di laboratori di ricerca da inserire nel previsto albo, in attesa del perfezionamento dell'istruttoria delle domande tardivamente trasmesse o comunque non ancora compiutamente istruite, ivi comprese quelle dei laboratori di ricerca universitari;

Sentiti, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito l'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

Art. 2.

E' approvato l'unito primo elenco di laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, che sono inseriti nell'albo di cui all'art. 1.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: ROMITA

ALBO DEI LABORATORI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI ALTAMENTE QUAFILICATI

(*Primo elenco*)

PIEMONTE

1) Aeritalia - Dipartimento prove volo Aeritalia - 10072 Caselle Torinese (Torino).

2) Aeritalia - Centro simulazione volo - Corso Marche, 41 - 10146 Torino.

3) Aeritalia - Dipartimento laboratori gruppo velivoli da combattimento - Corso Marche, 41 - 10146 Torino.

4) Aeritalia - Centro di sperimentazione aerodinamica - Galleria del vento del dipartimento tecnologia - Gruppo velivoli da combattimento - Corso Marche, 41 - 10146 Torino.

5) Alfa Romeo auto S.p.a. - Pista sperimentale Vercelli - Fraz. Bastia - 13140 Balocco (Vercelli).

6) Alfa Romeo auto S.p.a. - Laboratorio sicurezza (prova d'impatto) c/o pista sperimentale - 13140 Balocco (Vercelli).

7) Carello industriale S.p.a. - Corso Unione Sovietica, 600 - 10100 Torino.

8) Ceat pneumatici S.p.a. - Via Leoncavallo, 25 - 10129 Torino.

9) Centro di studi per la propagazione ed antenne - c/o Ist. di elettronica e telecomunicazioni del Politecnico - Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino - C.N.R.

10) Centro ricerche Fiat S.p.a. - Via di Castel Romano (o strada Torino, 50) - 10043 Orbassano (Torino).

11) CSEA (Consorzio sviluppo elettronica automazione) Via Ventimiglia, 201 - 10127 Torino.

12) Ecotrol laboratori S.r.l. - Corso Dante, 89 - 10126 Torino.

13) H.C. Hidrodataconsult S.r.l. - Centro di ingegneria idraulica - Piazza Vittorio Veneto, 12 - 10123 Torino.

14) Istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino - C.N.R.

15) Istituto di ricerche e sperimentazione per l'industria laniera Biella «Oreste Rivetti» - Piazza La Marmora, 5 - 13051 Biella (Vercelli) - C.N.R.

16) Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» - Corso Massimo D'Azeglio, 42 - 10125 Torino.

17) Istituto Guido Donegani S.p.a. - Via Caduti del Lavoro - 28100 Novara.

18) Istituto italiano di idrobiologia «Dr. De Marchi» - 28100 Pallanza (Novara) - C.N.R.

19) Istituto per la ricerca scientifica e applicata di tecnologie alimentari S.p.a. - Via Fossata, 114 - 10147 Torino.

20) Istituto ricerche biomediche «Antoine Maxer» S.p.a. - 10010 Colleretto Giacosa (Torino).

21) Istituto sperimentale dei metalli leggeri (Alluminio Italia S.p.a.) - Via G. Fauser, 24 - 28100 Novara.

22) Microtecnica S.p.a. - Via Madama Cristina, 147 - 10126 Torino.

23) Prima progetti S.p.a. - Strada Carignano, 48/2 - 10024 Moncalieri (Torino).

24) R.T.M. - Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione - 10080 Vico Canavese (Torino).

25) Sorin biomedica S.p.a. - Via del Crescentino - 13040 Saluggia (Vercelli).

26) Wabco Westinghouse compagnia italiana segnal S.p.a. - Lab. ricerche e sviluppo - Via Volvera, 50 - 10045 Piossasco (Torino).

LOMBARDIA

27) Acciaierie Falck S.p.a. - Centro ricerche e controlli - Via Mazzini, 23 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano).

28) Agip nucleare - Viale Brenta, 29 - 20139 Milano.

29) Alfa Romeo auto S.p.a. - Laboratori prove inquinamento - Viale Kennedy - 20020 Arese (Milano).

30) Alfa Romeo auto S.p.a. - Laboratori materiali e tecnologie - Viale Kennedy - 20020 Arese (Milano).

31) Alfa Romeo auto S.p.a. - Laboratori di elettronica applicata - Viale Traiano, 55 - 20149 Milano.

32) Alfa Romeo auto S.p.a. - Centro di calcolo scientifico - VEIC-ICAS - Viale Kennedy - 20020 Arese (Milano).

33) Alfa Romeo auto S.p.a. - Laboratorio gruppi meccanici - Viale Traiano, 55 - 20149 Milano.

34) Alfa Romeo auto S.p.a. - Centro disegno automatico - Viale Kennedy - 20020 Arese (Milano).

35) Anic S.p.a. - Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (Milano).

36) Ansaldo - Lab. elettrico di Potenza - Via Bergognone n. 34 - 20100 Milano.

37) Assoreni - Associazione per la ricerca scientifica - Gruppo ENI - 20097 San Donato Milanese (Milano).

38) Carlo Gavazzi Controls S.p.a. - Divisione ricerca e sviluppo - Via G. Ciardi, 9 - 20148 Milano.

39) C.D.I. S.p.a. - Centro diagnostico italiano - Via Saint Bon, 20 - 20147 Milano.

40) Centro di ricerca e di sviluppo nell'impiego degli elastomeri (Cerisie) - Via privata Cadore, 13 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano) - C.N.R.

41) Centro ricerche antiparassitari Farmoplant Montedison - Via Bonfantini, 148 - 20138 Milano.

42) Centro sviluppo settore d'impiego della Montepolimeri - Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (Milano).

43) Centro tecnologico poliammidi - Tecnopolimeri S.p.a. - Via Stabilimenti, 9 - 20020 Ceriano Laghetto (Milano).

44) Cesi - Centro elettrotecnico sperimentale italiano «Giacinto Motta» S.p.a. - Via Rubattino, 54 - 20134 Milano.

45) Cise S.p.a. - Centro informazioni studi esperienze - Via Reggio Emilia, 39 - 20090 Segrate (Milano).

46) Crinos S.p.a. - Industria farmacobiologica - Piazza XX Settembre, 2 - 22079 Villa Guardia (Como).

47) Grace italiana S.p.a. - Via Visconti di Modrone, 18 - 20100 Milano.

48) I.B.I. S.p.a. - Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini - Via G. Lorenzini, 2 - 20139 Milano.

49) Industrie Pirelli S.p.a. - Div. sviluppo prodotti e processi - Div. prod. diversificati - Viale Sarca, 202 - 20121 Milano.

50) I.S.F. S.p.a. - Via Leonardo da Vinci, 4 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano).

51) Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) - Via Lombardia, 49 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano) - C.N.R.

52) Istituto di ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano).

53) Istituto di studio per le ricerche sulla propulsione e sull'energetica (CNPM) - Via F. Baracca, 69 - 20068 Linate di Peschiera Borromeo (Milano) - C.N.R.

54) Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano.

55) Istituto per le macchine utensili (Cemu) - Via A. Martini, 23 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) - C.N.R.

56) Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali - Via Induno, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) - C.N.R.

57) Istituto ricerche Breda S.p.a. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milano.

58) Istituto sperimentale modelli e strutture ISMES-ENEL S.p.a. - Viale Giulio Cesare, 29 - 24100 Bergamo.

59) Poli centro ricerche - Lab. di farmacologia - Piazza Agrippa, 1 - 20100 Milano.

60) R.B.S. Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a. - Via Anna Kuliscioff, 6 - 20100 Milano.

61) Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.p.a. - Via Civitali, 1 - 20148 Milano.

62) Siva - Centro di sperimentazione cartotecnico di Locate Triulzi - Via Milano, 1 - 20085 Locate Triulzi (Milano).

63) Snia fibre - Centro sperimentale Franco Marinotti - Via Friuli, 55 - 20030 Villaggio Snia - Cesano Maderno (Milano).

64) SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a. - Milanofiori pal. F5 - 20094 Assago (Milano).

65) Stazione sperimentale olii e grassi - Via C. Colombo, 79 - 20100 Milano.

66) Stazione sperimentale per i combustibili - Viale Alcide De Gasperi, 3 - 20097 San Donato Milanese (Milano).

67) Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali - Piazza L. da Vinci, 26 - 20133 Milano.

68) Stazione sperimentale per la seta - Via Giuseppe Colombo, 81 - 20133 Milano.

TRENTINO-ALTO ADIGE

69) Istituto per la tecnologia del legno - 38010 S. Michele all'Adige (Trento) - C.N.R.

70) Istituto trentino di cultura Trento - Via Belenzani, 12 - 38100 Trento.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

71) Centro ricerche macchine tessili «Cerimates» - Via Roggiuzzole, 6 - 33170 Pordenone.

72) Chimica del Friuli S.p.a. - Piazzale Marinotti, 1 - 33050 Torviscosa (Udine).

73) C.R.D. Danieli & C. (Officine meccaniche S.p.a. - Centro ricerche) - 33042 Buttrio (Udine).

74) Grandi motori Trieste S.p.a. - Ricerche prove mecccaniche elettroniche e analisi chimiche - P.O. Box 497 - 34100 Trieste.

75) Zeltron S.p.a. - Istituto Zanussi per l'elettronica - Via Principe di Udine, 66 - 33030 Campoformido (Udine).

VENETO

76) Istituto per la tecnica del freddo - Corso Stati Uniti, 4 - 35020 Padova - C.N.R.

77) Samin S.p.a. - Centro ricerche Veneto - Via delle Industrie, 39 - 30175 Porto Marghera (Venezia).

78) Stazione sperimentale del vetro - Via Briati, 10 - 30121 Murano (Venezia).

LIGURIA

79) Ansaldo S.p.a. - Centro sperimentale del Boschetto - Corso Perrone, 118 - 16161 Genova.

80) Ansaldo S.p.a. - Laboratorio controlli automatici - Via N. Lorenzi, 8 - 16125 Cornigliano Ligure (Genova).

81) Ansaldo S.p.a. - Laboratorio convertitori ed azionamenti - Via N. Lorenzi, 8 - 16125 Cornigliano Ligure (Genova).

82) Ansaldo S.p.a. - Laboratorio scambio termico e tecnologie innovative - Via N. Lorenzi, 8 - 16125 Cornigliano Ligure (Genova).

83) Ansaldo S.p.a. - Laboratorio sistemi e modelli - Via N. Lorenzi, 8 - 16125 Cornigliano Ligure (Genova).

84) Ansaldo S.p.a. - Unità teorico sperimentale di termofluidodinamica e termoidraulica - Via Pacinotti, 20 - 16151 Sampierdarena (Genova).

85) Ansaldo S.p.a. - Unità teorico sperimentale di termomeccanica - Via Pacinotti, 20 - 16151 Sampierdarena (Genova).
86) Cetena - Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. - Viale IV Novembre, 6 - 16121 Genova.
87) Enea centro ricerche energia ambiente - Forte di S. Teresa - Pozzuolo di Lerici - Casella postale 316 - 19100 La Spezia.
88) Ismar S.r.l. - Via Assarotti, 17/1 - 16129 Genova.
89) Istituto per l'automazione navale Viale Causa 16145 Genova - C.N.R.

EMILIA-ROMAGNA

90) Alfa ricerche S.p.a. - Via Ragazzi del '99 - 40133 Bologna.
91) Centro ceramico - Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica - Via Martelli, 26 - 40138 Bologna.
92) Centro studi della fondazione Guglielmo Marconi Ville Griffone - 40044 Pontecchio Marconi (Bologna).
93) Elettronica Santerno S.p.a. - Via Di Vittorio, 3 - 40020 Casalfiumanese (Bologna).
94) Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica - Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna - C.N.R.
95) Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica via Granarolo, 6 - 48018 Faenza (Ravenna) - C.N.R.
96) Istituto di studio per le macchine movimento terra e i veicoli fuori strada (Cemoter) - Via Canal Bianco, 28 - 44100 Località Cassana (Ferrara) - C.N.R.
97) Istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo (Maspec) - Via Nuova Strada P.R.G. - Congiungente via Spezia e via Farnese - 43100 Parma - C.N.R.
98) Istituti ortopedici Rizzoli Ior Via Codivilla, 9 40136 Bologna.
99) Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Viale F. Tanara, 33 - 43100 Parma.

TOSCANA

100) Istituto di elaborazione della informazione - Via S. Maria, 46 - 56100 Pisa - C.N.R.
101) Istituto di fisiologia clinica - Via Salvi, 8 - 56100 Pisa - C.N.R.
102) Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Via Panciatichi, 64 - 50127 Firenze - C.N.R.
103) Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano «Sclavo» - Via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.
104) Laboratorio Solvay di Rosignano Via Piave, 6 57013 Rosignano (Livorno).
105) La metalli industriale S.p.a. - Borgo Pinti, 99 - 50121 Firenze.
106) Spica S.p.a. - Laboratorio metallurgico - Sala Metrologia - Via Enriquez, 15 - 57100 Livorno.
107) Valfivre S.p.a. - Via Panciatichi, 70 - 50127 Firenze.

UMBRIA

108) I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina S.p.a. - Via Cortonese, 4 - 06100 Perugia.

MARCHE

109) Iselqui S.p.a. - Istituto elettronico per la qualità industriale - Zona industriale Baraccola - 60100 Ancona;
110) Istituto di ricerca della pesca marittima - Molo Mondracchio - 60100 Ancona - C.N.R.

LAZIO

111) ACTA S.r.l. - Via Ajaccio, 12 - 00198 Roma;
112) C.R.F. - Centro ricerca farmaceutica S.p.a. - Via Tito Speri, 14 - 00140 Pomezia (Roma);
113) Centro sperimentale metallurgico S.p.a. - Via di Castel Romano, 100/102 - 00129 Roma;
114) Centro tecnologico applicazione resine S.p.a. (Snial) - Corso Garibaldi, 22 - 00034 Colleferro (Roma);
115) Direzione sviluppo e ricerche BPD difesa spazio S.p.a. - Corso Garibaldi - 00034 Colleferro (Roma);
116) Euro BIT S.r.l. - Applicazioni elettroniche digitali Via G. Armellini, 37 - 00143 Roma;
117) Fondazione «Ugo Bordoni» - Viale Trastevere, 108 - 00153 Roma;
118) Geoagraria italiana S.p.a. - Via Valle della Muletta, 46, km. 1 Braccianese - 00123 Roma;
119) I.S.A.M. S.p.a. - Ist. sperimentale auto e motori - Via Morolense km 2,600 - 03012 Anagni (Frosinone);
120) Istituto biochimico italiano - I.B.I. Sud S.p.a. - Via Fossigliano, 2 - 04011 Aprilia (Latina);
121) Istituto di acustica «O.M. Corbino» - Via Cassia, 1216 - 00189 Roma - C.N.R.;
122) Istituto di elettronica dello stato solido - Via Cineto Romano, 42 - 00156 Roma - C.N.R.;
123) Istituto di ricerca «Cesare Serono» - Via Valle Caia n. 22 - 00040 Ardea (Roma);
124) Istituto per il trattamento dei minerali - Via Bolognola n. 7 - 00185 Roma - C.N.R.
125) Istituto sperimentale per l'edilizia Istedil S.p.a. - Via Guattani, 16 - 00161 Roma;
126) Istituto sull'inquinamento atmosferico - Via Salaria, km 29,500 - 00016 Monterotondo Stazione (Roma) - C.N.R.
127) Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Laboratori di ricerca dell'Istituto superiore p.t. - Viale Europa, 160 - 00144 Roma;
128) Sigma Tau S.p.a. - Ind. farmaceutiche riunite - Viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma;
129) Siva - Centro di sperimentazione tecnico industriale grafico cartario e cartotecnico di Roma - Via Salaria, 917 - 00199 Roma;

CAMPANIA

130) Aeritalia - Centro di ricerche ed esperienze gruppo velivoli trasporto - 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli);
131) Alfa Romeo auto S.p.a. - Stabilimento Pomigliano d'Arco laboratorio materiali - 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli);
132) Alfa Romeo auto S.p.a. - Laboratorio di affidabilità - 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli);
133) Alfa Romeo Avio S.p.a. - Laboratorio di turbomacchine - 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli);
134) E.F.I. S.p.a. - Ente farmacologico italiano - Via S. Giacomo dei Capri, 66 - 80131 Napoli;
135) Istituto di ricerche su tecnologie dei polimeri e reologie - Via Troiano, 6 - 80172 Arco Felice (Napoli) - C.N.R.;
136) Istituto internazionale di genetica e biofisica - Via G. Marconi, 10 - 80125 Napoli - C.N.R.;
137) Istituto motori - Piazza Barsanti e Matteucci, 1 - 80125 Napoli - C.N.R.
138) Istituto ricerche sulla combustione - Piazzale V. Tecchio - 80110 Napoli - C.N.R.;
139) Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti - Via Poggioreale, 39 - 80143 Napoli.

PUGLIA

140) CSATA - Centro studi ed applicazioni tecnologie avanzate - Via Amendola, 173 - 70126 Bari;
141) Istituto ricerche Breda S.p.a. - Zona industriale - Via F. De Blasio - 70123 Bari.

CALABRIA

142) Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi - Corso Vittorio Emanuele - Via G. Tommasini - 89100 Reggio Calabria.

SARDEGNA

143) Centro di studi geominerari e minerallurgici c/o Università di Cagliari - Piazza d'Armi - 09100 Cagliari - C.N.R.

Visto, *il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*
ROMITA

(3989)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1983, **n. 313.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia.

N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 6 e 17 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1983
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 37

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta (Provvedimento n. 15/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, in data 31 marzo, 27 aprile e 16 giugno 1983;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 9/1983: prezzi dei prodotti petroliferi;

provvedimento n. 10/1983: modifiche ed integrazioni al provvedimento C.I.P. n. 58 del 23 dicembre 1982;

provvedimento n. 11/1983: prezzi dei prodotti petroliferi;

provvedimento n. 12/1983: adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane;

provvedimento n. 13/1983: modificazioni ed integrazioni al provvedimento C.I.P. n. 10 del 31 marzo 1983 in materia di sovrapprezzi e condizioni di fornitura dell'energia elettrica;

provvedimento n. 14/1983: prezzi dei prodotti petroliferi.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(3997)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « In.Ter.Vi. » di Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 20 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « In.Ter.Vi. » di Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 22 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « In.Ter.Vi. » di Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « F.G. » di Maccheroni Michele di Cascine Vica, Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « F.G. » di Maccheroni Michele di Cascine Vica, Rivoli (Torino), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pramaggiore impianti S.r.l. (già officine meccaniche Pramaggiore Ernesto & C. - S.a.s.), con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pramaggiore impianti S.r.l (già officine meccaniche Pramaggiore Ernesto & C. - S.a.s.), con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pramaggiore impianti S.r.l. (già officine meccaniche Pramaggiore Ernesto & C. - S.a.s.), con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, sede Tolmezzo (Torino) e stabilimento Verbania Intra (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, sede Tolmezzo (Novara) e stabilimento Verbania Intra (Novara), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, sede Tolmezzo (Novara) e stabilimento Verbania Intra (Novara), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Tespiana», con sede e stabilimento in Vallemosso (Vercelli), è prolungata al 17 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Tespiana», con sede e stabilimento in Vallemosso (Vercelli), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.T.I.L. S.p.a., sede e stabilimento in Trino (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1982 al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Philips» S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1982 al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Philips», con sede in Milano e stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale in Torino, è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimenti e uffici in Venaria Reale (Torino) - Divisione Cromodora, è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimenti e uffici in Venaria Reale (Torino) - Divisione Cromodora, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Reg Mas» di Maccherone Domenico di Cascine Vica, Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Reg Mas» di Maccherone Domenico di Cascine Vica, Rivoli (Torino), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Zegna Baruffa - Lane Borgosesia» S.p.a., sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimenti in Vallemosso e Borgosesia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Zegna Baruffa - Lane Borgosesia» S.p.a., sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimenti in Vallemosso e Borgosesia, è prolungata al 30 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Esmag, con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. No-Sag italiana, con sede e stabilimento in San Pietro Mosezzo (Novara), frazione Nibbia, è prolungata al 17 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acque e Terme di Bognanco, con sede in Milano e stabilimento in Baveno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acque e Terme di Bognanco, con sede in Milano e stabilimento in Baveno, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giacomasso Felice, con sede in Torino, è prolungata al 29 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giacomasso Felice, con sede in Torino, è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tinval - Tintoria industriale Vallestrona S.a.s., sede in Cossato (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracusa), è prolungata al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4003)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese (ruolo professori prima fascia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4006)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano, Div. 1ª, 29 aprile 1983, n. 11250, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della S.p.a. Hewlett Packard italiana, la donazione di un elaboratore elettronico della serie HP 1000 del valore di L. 85.000.000, da destinare all'istituto di cibernetica della suddetta Università.

(3574)

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa 2 maggio 1983, n. 903, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal professor Rino Ricci, in qualità di presidente *pro-tempore* della Cassa di risparmio di Pisa una apparecchiatura scientifica costituita da:

microcomputer Commodore mod. 3032, serie n. 1324976 del valore di L. 2.500.000;

Dual Floppy Disk Commodore mod. 3040, serie n. 501150 del valore di L. 2.300.000;

Lina 20 Hoywell serie n. 022-56342 del valore di L. 2.200.000, per un valore complessivo di L. 7.000.000.

Con decreto del prefetto di Pisa 22 aprile 1983, n. 906, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla Società chimica Larderello di Saline di Volterra la donazione di un apparecchio scientifico « Computer Eagle S/N 1142 » del valore complessivo di L. 5.000.000.

Con decreto del prefetto di Pisa 26 aprile 1983, n. 902, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal professor Rino Ricci nella sua qualità di presidente *pro-tempore* della Cassa di risparmio di Pisa, la donazione della somma di L. 5.000.000 per l'acquisto di un velocimetro direzionale ad ultrasuoni.

Con decreto del prefetto di Pisa 27 aprile 1983, n. 905, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal professor Rino Ricci, in qualità di presidente *pro-tempore* della Cassa di risparmio di Pisa, la donazione della somma di L. 2.000.000.

Con decreto del prefetto di Pisa 30 aprile 1983, n. 772, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Carlo Alberto Dringoli, in qualità di direttore del personale degli stabilimenti Piaggio e C., Genova, stabilimento di Pontedera la donazione della somma di L. 15.000.000 e da parte del prof. Francesco Zanzara, in qualità di presidente dell'Unione industriale pisana la donazione della somma di L. 5.872.000, per l'acquisto di una apparecchiatura ESA 3010 a voltometro automatico.

Con decreto del prefetto di Pisa 30 aprile 1983, n. 773, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte del cav. Giuseppe Todisco Grande, in qualità di presidente della Cassa di risparmio di Fermo, la donazione della somma di L. 5.000.000 per la copertura delle spese di ricerca per la pubblicazione della monografia « Firmum Picenum ».

Con decreto del prefetto di Pisa 30 aprile 1983, n. 901, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal professor Rino Ricci in qualità di presidente *pro-tempore* della Cassa di risparmio di Pisa, la donazione della somma di L. 20.000.000 per l'esecuzione di un progetto di ricerca interdisciplinare tra gli istituti di radiologia e di fisica, per la costruzione di un radiometro a microonde da impiegarsi per uso diagnostico.

Con decreto del prefetto di Pisa 30 aprile 1983, n. 904, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal professor Rino Ricci in qualità di presidente *pro-tempore* della Cassa di risparmio di Pisa la donazione della somma di L. 3.000.000, per l'acquisto di un microscopio « Microstar 110 HUR ».

(3575)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 28 aprile 1983, n. 488, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

dalla Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 1.000.000;

dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena la somma di L. 1.000.000;

dalla Banca popolare di Modena la somma di L. 250.000;

dal Credito romagnolo di Modena la somma di L. 200.000;

da destinare a favore della clinica chirurgica e terapia chirurgica per la organizzazione del corso di aggiornamento in « chirurgia del collo »;

nonché le donazioni disposte:

dalla ditta Zeiss di Milano della somma di L. 200.000 a favore dell'istituto di patologia generale per il 1° corso di microscopia elettronica;

dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena la somma di L. 1.000.000 quale contributo per le spese di stampa del 1° volume della pubblicazione integrale ed organica dell'epistolario di Lazzaro Spallanzani.

Con decreto del prefetto di Modena 28 aprile 1983, n. 292, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L. 2.000.000 a favore della cattedra di clinica psichiatrica e di L. 1.000.000 per l'organizzazione del V Congresso internazionale di cardiologia.

Con decreto del prefetto di Modena 28 aprile 1983, n. 208, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L. 12.653.000, a favore dell'istituto di tisiologia, quale contributo per lo studio di macrofagi alveolari nelle granulomatosi polmonari diffuse.

(3576)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Attribuzione di somme del Fondo sanitario nazionale da destinare alle esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie. (Deliberazione 8 giugno 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, relativa al bilancio di previsione 1983 che prevede per il Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, uno stanziamento di 750 miliardi di lire per l'esercizio 1983;

Vista la propria deliberazione in data 5 maggio 1983 con la quale è stata attribuita, sul predetto stanziamento 1983, in via provvisoria, la somma di lire 200 miliardi per esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie;

Considerata l'opportunità di incrementare ulteriormente la predetta disponibilità a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 25 maggio 1983;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 30 maggio 1983;

Delibera:

Sullo stanziamento 1983 del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, è attribuita, in via provvisoria, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da destinare alle esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie; detta somma viene ripartita tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella.

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE

Parte in conto capitale

RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE SANITARIE

(Anno 1983)

Regione	(In migliaia di lire)
Piemonte	8.084.250
Valle d'Aosta	137.000
Lombardia	14.528.250
Provincia autonoma Bolzano	707.250
Provincia autonoma Trento	991.250
Veneto	10.947.000
Friuli-Venezia Giulia	3.157.250
Liguria	4.001.000
Emilia-Romagna	7.682.250
Toscana	7.441.750
Umbria	1.520.750
Marche	3.520.250
Lazio	7.630.000
Abruzzo	2.369.500
Molise	393.000
Campania	6.986.500
Puglia	6.773.250
Basilicata	776.750
Calabria	2.562.250
Sicilia	7.395.000
Sardegna	2.395.500
Totale	100.000.000

(3976)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto mobiliare italiano

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto mobiliare italiano è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° giugno 1983:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso l'Istituto che presso le annesse sezioni di credito speciale: lire 135 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(4000)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale è stata determinata come segue, a decorrere dalla data di nomina:

compenso annuo lordo: lire 25 milioni;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'Istituto: lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4001)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sardegna

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sardegna è stata determinata come segue, a decorrere dalla data del decreto stesso:

compenso annuo lordo per l'attività svolta, sia presso il Banco che presso le sezioni di credito speciale, lire 42 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione, nei casi statutariamente previsti, alle riunioni degli organi collegiali del Banco e delle relative sezioni di credito speciale, lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(3975)

Modificazioni allo statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983, sono state approvate le modificazioni agli articoli 3, 4 e 7 dello statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

(3999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 30 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1506,30	1506,30	—	1506,30	1508,50	1506,20	1506,20	1506,30	1506,30	1508,20
Marco germanico	593,68	593,68	—	593,68	593,35	592,90	593,32	593,68	593,68	592,85
Franco francese	197,52	197,52	—	197,52	197,55	197,50	197,52	197,52	197,52	197,30
Fiorino olandese	528,99	528,99	—	528,99	529,50	528,95	528,70	528,99	528,99	529,10
Franco belga	29,642	29,642	—	29,642	29,64	29,64	29,64	29,642	29,642	29,60
Lira sterlina	2303,50	2303,50	—	2303,50	2306,10	2305,10	2303,20	2303,50	2303,50	2306,20
Lira irlandese	1870,70	1870,70	—	1870,70	1868,65	1870 —	1872 —	1870,70	1870,70	—
Corona danese	164,99	164,99	—	164,99	165,15	165 —	165,03	164,99	164,99	165,15
E.C.U.	1345,31	1345,31	—	1345,31	1345,31	1345,10	1345,31	1345,31	1345,31	1344,88
Dollaro canadese	1225,20	1225,20	—	1225,20	1229,35	1225,15	1225,50	1225,20	1225,20	1228,60
Yen giapponese	6,303	6,303	—	6,303	6,298	6,298	6,305	6,303	6,303	6,29
Franco svizzero	716,77	716,77	—	716,77	716,70	715,90	715 —	716,77	716,77	716,37
Scellino austriaco	84,12	84,12	—	84,12	84,18	84,12	84,185	84,12	84,12	84,12
Corona norvegese	206,70	206,70	—	206,70	206,58	206,70	206,95	206,70	206,70	206,75
Corona svedese	197,23	197,23	—	197,23	197,60	197,25	197,40	197,23	197,23	197,56
FIM	272,28	272,28	—	272,28	272,20	272,28	272,25	272,28	272,28	—
Escudo portoghese	12,92	12,92	—	12,92	12,84	12,90	12,90	12,92	12,92	12,90
Peseta spagnola	10,38	10,38	—	10,38	10,37	10,38	10,40	10,38	10,38	10,37

Media dei titoli del 30 giugno 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	44,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	101 —
» 5,50 % » » 1969-84	92,650
» 6 % » » 1970-85	93,800
» 6 % » » 1971-86	85,250
» 6 % » » 1972-87	81,275
» 9 % » » 1975-90	78,450
» 9 % » » 1976-91	77,800
» 10 % » » 1977-92	79,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,550
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	100,350
» » » » 1-11-1981/83	100,650
» » » » 1-12-1981/83	100,650
» » » » 1- 3-1981/84	99,900
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	99,850
» » » » 1- 1-1982/84	100,55
» » » » 1- 3-1982/84	99,850
» » » » 1- 5-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	99,700
» » » » 1- 7-1982/84	99,500
» » » » 1- 8-1982/84	99,350
» » » » 1- 9-1982/84	99,300
» » » » 1-10-1982/84	99,350
» » » » 1-11-1982/84	99,400
» » » » 1-12-1982/84	99,250
» » » » 1- 1-1982/86	99,800
» » » » 1- 3-1982/86	99,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	99,600
» » » » 1- 8-1982/86	99,300
» » » » 1- 9-1982/86	99,300
» » » » 1-10-1982/86	99,250
» » » » 1-11-1982/86	99,900
» » » » 1-12-1982/86	99,40
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	98,675
» » » 12 % 1- 1-1984	97,900
» » » 12 % 1- 4-1984	96,450
» » » 18 % 1- 4-1984	100,400
» » » 12 % 1-10-1984	93,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1506,25
Marco germanico	593,50
Franco francese	197,52
Fiorino olandese	528,845
Franco belga	29,641
Lira sterlina	2303,358
Lira irlandese	1871,35
Corona danese	165,01
E.C.U.	1345,31
Dollaro canadese	1225,35
Yen giapponese	6,304
Franco svizzero	715,885
Scellino austriaco	84,152
Corona norvegese	206,825
Corona svedese	197,315
FIM	272,265
Escudo portoghese	12,91
Peseta spagnola	10,39

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 1° luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1503,95	1503,95	1504,05	1503,95	1504 —	1504,10	1504,05	1503,95	1503,95	1503,95
Marco germanico .	592,83	592,83	593,35	592,83	592,90	592,85	592,85	592,83	592,83	592,83
Franco francese	197,39	197,39	197,65	197,39	197,40	197,35	197,35	197,39	197,39	197,39
Fiorino olandese .	528,96	528,96	529 —	528,96	529,05	529,05	528,94	528,96	528,96	528,96
Franco belga .	29,605	29,605	29,63	29,605	29,62	29,60	29,615	29,605	29,605	29,60
Lira sterlina .	2306,45	2306,45	2308 —	2306,45	2306,80	2306,25	2307 —	2306,45	2306,45	2306,45
Lira irlandese	1866,30	1866,30	1868 —	1866,30	1876,60	1867,80	1867 —	1866,30	1866,30	—
Corona danese	164,78	164,78	164,70	164,78	164,75	165,15	164,85	164,78	164,78	164,72
E.C.U. .	1344,72	1344,72	—	1344,72	1344,88	1344,72	1344,72	1344,72	1344,72	—
Dollaro canadese	1226,20	1226,20	1226 —	1226,20	1226,15	1227,15	1228 —	1226,20	1226,20	1226,20
Yen giapponese .	6,301	6,301	6,28	6,301	6,298	6,29	6,30	6,301	6,301	6,30
Franco svizzero .	715 —	715 —	715,75	715 —	715,35	715,90	715,30	715 —	715 —	715 —
Scellino austriaco .	84,124	84,124	84,17	84,124	84,14	84,13	84,125	84,124	84,124	84,12
Corona norvegese .	206,49	206,49	206,80	206,49	206,70	206,75	206,52	206,49	206,49	206,49
Corona svedese .	197,37	197,37	197,25	197,37	197,35	197,45	197,40	197,37	197,37	197,37
FIM	271,83	271,83	271,75	271,83	271,80	272,15	272,25	271,83	271,83	—
Escudo portoghese	12,92	12,92	12,88	12,92	12,91	12,90	12,90	12,92	12,92	12,92
Peseta spagnola	10,345	10,345	10,36	10,345	10,34	10,37	10,346	10,345	10,345	10,35

Media dei titoli del 1° luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	44,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	88,100
» 6 % » » 1970-85 .	91,975
» 6 % » » 1971-86 .	80,100
» 6 % » » 1972-87 .	83,800
» 9 % » » 1975-90 .	78,650
» 9 % » » 1976-91 .	76,375
» 10 % » » 1977-92 .	76,350
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	77,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,800
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,300
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,150
» » » » 1-10-1981/83 .	100,500
» » » » 1-11-1981/83 .	100,625
» » » » 1-12-1981/83 .	100,800
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,975
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,875
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,500
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,650
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,500
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,350
» » » » 1-10-1982/84 .	99,375
» » » » 1-11-1982/84 .	99,350
» » » » 1-12-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,500
» » » » 1-10-1982/86 .	99,400
» » » » 1-11-1982/86 .	99,750
» » » » 1-12-1982/86 .	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	98,800
» » » 12 % 1- 1-1984 .	97,950
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,450
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,300
» » » 12 % 1-10-1984 .	93,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	103 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	99,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1504 —	Dollaro canadese .	1227,10
Marco germanico .	592,84	Yen giapponese	6,30
Franco francese	197,37	Franco svizzero .	715,15
Fiorino olandese .	528,95	Scellino austriaco .	84,124
Franco belga .	29,61	Corona norvegese .	206,505
Lira sterlina .	2306,725	Corona svedese .	197,385
Lira irlandese	1866,65	FIM	272,04
Corona danese .	164,815	Escudo portoghese .	12,91
E.C.U.	1344,72	Peseta spagnola	10,345

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 20 giugno 1983: « Riconoscimento anticipato di cali di movimentazione e di giacenza per i prodotti petroliferi e per i gas di petrolio liquefatti estratti con pagamento dell'imposta di fabbricazione ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 169 del 22 giugno 1983).

Le misure percentuali indicate nei punti 1), 2) e 3) della lettera *B* dell'art. 1 del decreto citato in epigrafe sono così rettificate: da *0,0009864* a *0,09864*, da *0,0007398* a *0,07398* e da *0,0001370* a *0,01370*.

(4026)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Avviso di rettifica all'ordinanza ministeriale 28 agosto 1982, n. 58: « Disciplina in ordine alle tariffe professionali per collaudi di lavori realizzati con i contributi a carico della gestione stralcio ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 del 10 settembre 1982).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, all'art. 16, secondo comma, la percentuale *« 30 % »* deve leggersi *« 35 % »*.

(3813)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso di rettifica al concorso pubblico per l'ammissione al sesto corso di preparazione per il reclutamento di sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze (vice direttori della ex carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici). (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 164 del 16 giugno 1983).

All'art. 9, lettera *a*), del concorso citato in epigrafe leggasi *« elaboratori »* in luogo di *« elaborati »*.

(4032)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero per giovani ingegneri.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un « Corso di specializzazione in commercio estero » riservato a giovani ingegneri.

Il corso è realizzato in collaborazione con il CUOA - Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale, presso la cui sede si svolgerà il corso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in ingegneria;
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
assenza di carichi penali;
sana e robusta costituzione fisica;
età non superiore ai 30 anni.

I partecipanti dovranno avere una buona conoscenza di una lingua straniera scelta fra inglese, francese o tedesco.

Il corso ha la durata complessiva di cinque mesi di cui uno presso una azienda italiana per uno stage tecnico-operativo e uno all'estero per condurre una ricerca di mercato.

Ai vincitori sarà corrisposta una borsa di studio mensile dell'importo di L. 500.000 per il periodo in Italia; per il periodo di permanenza all'estero sarà corrisposta una borsa di L. 1.500.000.

Il bando di concorso è disponibile presso:

CUOA - Villa Valmarana Morosini - 36067 Altavilla Vicentina - tel. 0444/980499/980587;

ICE - Uff. form. est. - Via Listz, 21 - 00144 Roma tel. 06/5992584;

uffici ICE in Italia.

La domanda dovrà essere inoltrata al CUOA entro cinquanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3985)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 1, in Castel S. Giovanni (Piacenza):

un posto di coadiutore amministrativo;

un posto di tecnico laboratorio medico;

un posto di agente tecnico-autista.

Unità sanitaria locale n. 2, in Piacenza:

un posto di ingegnere civile del servizio di igiene pubblica;

un posto di ingegnere elettrotecnico/elettronico;

un posto di coadiutore sanitario - disciplina medicina del lavoro per il settore fisico ambientale, presidio multizonale di prevenzione;

due posti di assistente medico presso il settore bio-tossicologico del presidio multizonale di prevenzione.

Unità sanitaria locale n. 3, in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza):

otto posti di assistente amministrativo di area « amministrativa »;

due posti di assistente amministrativo di area « contabile ».

Unità sanitaria locale n. 4, in Parma:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di vice direttore amministrativo - bilancio e programmazione finanziaria;

un posto di vice direttore amministrativo - attività economali e di approvvigionamento;

tre posti di vice direttore amministrativo - affari generali;

quattro posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area « giuridico-amministrativa »;

due posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area « economico-finanziaria »;

sedici posti di collaboratore amministrativo di area « giuridico-amministrativa »;

quattro posti di collaboratore amministrativo di area « economico-finanziaria »;

ventotto posti di assistente amministrativo di area « amministrativa »;

dodici posti di assistente amministrativo di area « contabile ».

Unità sanitaria locale n. 6, in Borgo Val di Taro (Parma):

un posto di coadiutore sanitario per il servizio di igiene pubblica.

Unità sanitaria locale n. 7, in Langhirano (Parma):

un posto di coadiutore sanitario per il servizio di igiene pubblica.

Unità sanitaria locale n. 12, in Scandiano (Reggio Emilia):

tre posti di assistente amministrativo di « area amministrativa »;

un posto di assistente amministrativo di area « contabile »;

un posto di collaboratore amministrativo di area « giuridico-amministrativa »;

un posto di vice direttore amministrativo - gestione del personale:

un posto di vice direttore amministrativo - attività economali e di approvvigionamento;

un posto di collaboratore coordinatore amministrativo di area « giuridico-amministrativa ».

Unità sanitaria locale n. 13, in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia):

un posto di collaboratore amministrativo di area « economico-finanziaria »;

tre posti di assistente amministrativo di area « amministrativa »;

un posto di assistente amministrativo di area « contabile ».

Unità sanitaria locale n. 21 di Porretta Terme (Bologna):

un posto di operatore tecnico-autista.

Unità sanitaria locale n. 22, in S. Lazzaro di Savena (Bologna):

un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno);

un posto di tecnico di radiologia;

quattro posti di infermiere/a professionale.

Unità sanitaria locale n. 25, in S. Giorgio di Piano (Bologna):

un posto di ostetrica.

Unità sanitaria locale n. 29 - Bologna est:

un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno);

tre posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area « giuridico-amministrativa »;

nove posti di collaboratore amministrativo di area « giuridico-amministrativa »;

cinque posti di collaboratore amministrativo di area « economico-finanziaria »;

sedici posti di assistente amministrativo di area « amministrativa »;

tre posti di assistente amministrativo di area « contabile ».

Unità sanitaria locale n. 30 di Cento (Ferrara):

un posto di perito chimico.

Unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara:

cinque posti di vice direttore amministrativo - affari generali;

un posto di vice direttore amministrativo - bilancio e programmazione finanziaria;

un posto di vice direttore amministrativo - gestione del personale.

Unità sanitaria locale n. 39, in Cesena (Forlì):

quattro posti di collaboratore amministrativo di area « giuridico-amministrativa »;

cinque posti di collaboratore amministrativo di area « economico-finanziaria »;

due posti di vice direttore amministrativo - affari generali;

due posti di vice direttore amministrativo - bilancio e programmazione finanziaria;

due posti di direttore amministrativo - gestione del personale;

dieci posti di assistente amministrativo di area « amministrativa »;

tredici posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area « giuridico-amministrativa »;

un posto di collaboratore coordinatore amministrativo di area « economico-finanziaria »;

un posto di operatore tecnico di cucina;

un posto di operaio specializzato dispensiere;

un posto di operaio specializzato addetto al magazzino-economato;

due posti di operaio specializzato stamperia;

tre posti di operatore tecnico lavanderia-guardaroba.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei cumenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

(269/S)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 38, IN FORLÌ

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Forlì.

(270/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 55, IN VERBANIA

Concorso a due posti di capo sala (riconducibile alla posizione funzionale di operatore professionale coordinatore).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di capo sala (riconducibile alla posizione funzionale di operatore professionale coordinatore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Verbania (Novara).

(274/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12.

Promozione della ricerca sanitaria finalizzata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 28 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

La Regione, al fine di concorrere al progresso delle conoscenze scientifiche ed epidemiologiche volte al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione dell'Emilia-Romagna, promuove e programma, con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, la ricerca sanitaria finalizzata e provvede al finanziamento totale o parziale di progetti in materia, secondo le norme della presente legge.

A tal fine la Regione adotta periodicamente il programma poliennale delle ricerche, a norma dei successivi articoli. Nell'ambito del programma possono essere comprese indagini e studi direttamente commissionati dalla Regione, per il perfezionamento e l'ampliamento delle informazioni sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di salubrità dell'ambiente, nonché studi sulle tecniche organizzative e sui metodi utili per il miglioramento dell'efficienza gestionale di servizi sanitari.

Art. 2.

Programmazione

La Regione adotta periodicamente il programma poliennale delle ricerche da promuovere e delle indagini e degli studi da commissionare, tenendo conto:

a) degli obiettivi e delle risorse disponibili del piano sanitario regionale;

b) dei piani di ricerca elaborati ed attivati da parte delle università e delle istituzioni nazionali di ricerca, nonché dalle altre Regioni, anche al fine di evitare duplicazioni;

c) delle indicazioni e delle necessità di coordinamento formulate dal consiglio sanitario nazionale e da altri competenti organismi nazionali.

Il programma deve indicare:

a) le aree o i settori di interesse prioritario verso i quali la Regione intende indirizzare le ricerche;

b) gli eventuali studi teorici e di fattibilità per l'individuazione dei temi specifici di ricerca nell'ambito di ciascuna area o settore;

c) le indagini e gli studi da commissionare direttamente ed i criteri per la scelta dei committenti;

d) le risorse finanziarie destinate complessivamente alla ricerca sanitaria finalizzata nel periodo di validità del programma e la quota riservata alle indagini ed agli studi di cui al precedente punto *c*), che non può, comunque, essere superiore al 30% del totale.

Il programma di norma di durata triennale, è elaborato dalla commissione tecnica di cui al successivo art. 5 e da questa trasmesso alla giunta regionale che lo sottopone al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 3.

Bandi di invito

Sulla base del programma e limitatamente alle aree o settori di cui al punto *a*) del secondo comma del precedente articolo 2, sono emanati uno o più bandi pubblici di invito a presentare progetti di ricerca.

I bandi devono indicare:

a) temi di ricerca distinti per area o settore;

b) il termine fissato per la presentazione dei progetti di ricerca;

c) i finanziamenti disponibili globalmente, nel periodo di validità del programma, per l'area o il settore al quale si riferiscono i temi di ricerca;

d) le procedure previste per l'affidamento delle ricerche e per le verifiche periodiche della loro conduzione;

e) i requisiti per la presentazione dei progetti di ricerca.

I bandi di invito sono adottati con decreto dell'assessore regionale alla sanità, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Di tali bandi è data adeguata pubblicità anche attraverso gli organi di informazione.

Art. 4.

Presentazione dei progetti

In conformità ai bandi di invito di cui al precedente art. 3 i progetti di ricerca possono essere presentati, per il tramite delle rispettive amministrazioni, da gruppi di ricercatori o ricercatori singoli operanti in una delle seguenti istituzioni o strutture:

a) unità sanitarie locali;

b) istituti e dipartimenti delle università;

c) istituti nazionali di ricovero e cura a carattere scientifico;

d) altre strutture pubbliche di ricerca.

Le strutture di ricerca interessate devono comunque essere localizzate nel territorio della regione Emilia-Romagna.

I progetti di ricerca devono essere corredati dalla documentazione comprovante la disponibilità di idonei laboratori ed apparecchiature per la conduzione delle ricerche programmate. Tale documentazione deve essere approvata dai responsabili scientifici ed amministrativi della struttura di ricerca.

I progetti di ricerca sono presentati all'assessore alla sanità e devono indicare:

a) il titolo della ricerca, il piano di attuazione della medesima ed i risultati che si prevede di conseguire al termine del suo svolgimento;

b) la composizione del gruppo di ricerca, con l'esatta individuazione del responsabile scientifico della ricerca, e la relativa precedente esperienza di ricerca del gruppo e del responsabile stesso, da documentarsi con pubblicazioni scientifiche sullo stesso tema di ricerca o su temi affini, comparse su riviste scientifiche nel quinquennio precedente l'elaborazione del progetto di ricerca;

c) l'entità complessiva del finanziamento richiesto e la specificazione delle singole voci di spesa che compongono il costo preventivato della ricerca.

Art. 5.

Commissione tecnica

Presso l'assessorato regionale alla sanità è costituita una commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata composta da ventuno esperti in materia sanitaria di riconosciuta competenza scientifica.

La commissione è nominata dal consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) quindici membri nominati dal consiglio regionale;

b) un membro designato dal consiglio di amministrazione di ciascuna università dell'Emilia-Romagna;

c) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un membro designato dal consiglio d'amministrazione degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.

Nella deliberazione di nomina della commissione sono altresì indicati il collaboratore regionale, di livello non inferiore al settimo, al quale sono affidate le funzioni di segreteria ed il servizio regionale al quale sono attribuiti i compiti di supporto organizzativo dei lavori della commissione.

Nella sua prima seduta, convocata dall'assessore alla sanità, la commissione elegge al proprio interno il presidente.

I componenti della commissione tecnica non partecipano alla valutazione dei progetti di cui figurano come responsabili scientifici o come collaboratori.

La commissione tecnica, oltre a predisporre il programma poliennale a norma dell'art. 2:

a) esprime parere sulle indagini e sugli studi che la Regione intenda commissionare direttamente ai sensi dell'art. 1;

b) valuta la fattibilità dei singoli progetti di ricerca ed esprime parere vincolante sull'affidamento delle ricerche;

c) esprime parere sull'entità del finanziamento relativo a ciascun progetto selezionato;

d) valuta i risultati parziali delle ricerche ed esprime parere vincolante sulla continuazione del finanziamento;

e) valuta i risultati finali delle ricerche e si esprime in merito alla loro utilizzazione nell'ambito del servizio sanitario e comunque in relazione alle finalità del piano sanitario regionale.

La commissione è tenuta ad inviare annualmente all'assessore regionale alla sanità e alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle ricerche ed una relazione finale sulle realizzazioni del programma poliennale, perché si provveda anche alla relativa pubblicazione e diffusione.

Art. 6.
Funzionamento della commissione

La commissione ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca; può inoltre richiedere pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, competenti nelle materie trattate.

La commissione dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

La commissione è convocata su iniziativa del suo presidente o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le pronunce sono adottate a maggioranza.

Ai componenti della commissione viene corrisposto un gettone di presenza secondo le disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

Art. 7.
Affidamento delle ricerche ed erogazione del finanziamento

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nei bandi di invito, la commissione tecnica di cui al precedente art. 5 esprime una valutazione di fattibilità ed affidabilità sui singoli progetti di ricerca e formula una graduatoria dei progetti approvati stabilendo per ciascun progetto i tempi e le modalità per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 5, sesto comma, lettera *d*), della presente legge.

Entro i successivi trenta giorni la giunta regionale delibera, su proposta dell'assessore alla sanità, in ordine all'affidamento delle ricerche, all'assegnazione dei relativi finanziamenti e all'utilizzo dei risultati finali delle ricerche stesse.

I finanziamenti sono erogati, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, alle istituzioni cui afferiscono i ricercatori e dalle stesse gestite secondo i propri ordinamenti amministrativi interni, per i fini propri del progetto di ricerca e su proposta vincolante del responsabile della ricerca stessa.

Nessuna quota di finanziamento può essere utilizzata per la corresponsione di compensi a ricercatori o a terzi, tranne che con esplicita autorizzazione dell'assessore alla sanità su proposta del responsabile della ricerca stessa.

Art. 8.
Erogazione del finanziamento

I finanziamenti assegnati per ciascun progetto di ricerca sono erogati con le seguenti modalità:

a) il 40 % all'atto dell'affidamento della ricerca;

b) il residuo viene concesso metà alla consegna della prima relazione sullo stato di avanzamento della ricerca di cui al successivo art. 10, previo parere favorevole della commissione di cui al precedente art. 5, e metà all'atto della presentazione della seconda relazione di cui al successivo art. 10, sempre previo parere favorevole della commissione di cui al precedente art. 5.

Art. 9.
Revoca

L'affidamento della ricerca può essere revocato quando la commissione tecnica, di cui al precedente art. 5, giudichi insoddisfacente la prima relazione o ritenga che la ricerca sia stata svolta in grave difformità dal progetto esecutivo, senza motivazioni scientifiche adeguate.

La revoca è disposta dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità entro trenta giorni dal pronunciamento della commissione tecnica.

Art. 10.
Rendiconto periodico e finale

Ogni gruppo di ricerca è tenuto a presentare alla commissione tecnica un rendiconto sull'attività svolta, con la periodicità stabilita dalla commissione ai sensi dell'art. 7, primo comma, della presente legge.

Il rendiconto, oltre che una dettagliata esposizione dei risultati ottenuti e delle pubblicazioni scientifiche in cui sono stati resi noti, deve contenere un'analisi delle spese effettuate con i fondi erogati dalla Regione, vistata dall'amministrazione cui afferisce il gruppo di ricerca.

I rendiconti periodici e finali sono trasmessi all'assessore regionale alla sanità e alla commissione consiliare competente secondo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 5.

Art. 11.
Commissione di indagini epidemiologiche e di studi su tecniche organizzative e metodi gestionali

Le indagini e gli studi di cui all'art. 1, secondo comma, inclusi nel programma poliennale sono commissionate ad istituzioni di ricerca pubbliche o private in base alla specifica competenza delle stesse, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, con le quali viene stabilito, fra l'altro, il relativo finanziamento.

Le suddette convenzioni sono deliberate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Le istituzioni pubbliche o private con cui stipulare le relative convenzioni possono avere sede anche al di fuori dell'ambito regionale.

Non sono ammesse convenzioni con ditte individuali o con liberi professionisti.

Art. 12.
Norma transitoria

Il primo programma predisposto a norma dell'art. 2 è approvato dal consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha durata triennale.

Il primo bando di invito deve essere emanato, ai sensi dell'art. 3, entro i successivi sessanta giorni.

L'applicazione delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge è estesa ai progetti di ricerca approvati con deliberazione della giunta regionale n. 5279 del 24 novembre 1982.

Art. 13.
Abrogazione

Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48.

Art. 14.
Autorizzazione di spesa

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di cui al precedente art. 2, stabilisce l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della ricerca sanitaria finalizzata disciplinata dalla presente legge.

Alla spesa relativa si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto alla sezione 5ª - Sicurezza sociale, programma 03 - « Altri interventi per la qualificazione ed il potenziamento di attività sanitarie », cap. 58010 « Assegnazione per la formazione professionale, l'educazione sanitaria e la ricerca finalizzata » del bilancio regionale, finanziato con la quota del Fondo sanitario nazionale assegnata alla regione Emilia-Romagna.

Art. 15.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 marzo 1983

TURCI

(3065)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1983, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Determinazione spese carattere pluriennale

Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l'anno 1983, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1983 sono confermate — salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge — nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Art. 2.

Fondi « globali »

Nelle tabelle *A, B, C* e *D*, allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1983.

I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) L. 2.065.000.000;

b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) - L. 39.169.000.000;

c) fondo speciale spese correnti (assegnazioni statali cap. 03018) - L. 4.000.000.000;

d) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019) - L. 4.922.500.000.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 3.

Programma straordinario di opere pubbliche di interesse sovraccomunale

Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse sovraccomunale finalizzato, oltre che alla manutenzione straordinaria delle opere stesse — compresi eventuali completamenti, ampliamenti e ristrutturazioni, miglioramenti ed adeguamenti di impianti tecnologici — anche alla realizzazione di opere igieniche, limitatamente ai mattatoi ed ai mercati e ad interventi per la salvaguardia di edifici di culto di interesse artistico, è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000. (cap. 08016).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Opere acquedottistiche e fognarie

Per l'attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, ad integrazione delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle leggi 1° maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di L. 10.000.000.000 (cap. 08035/03).

Art. 5.

Programmi per il completamento di opere pubbliche

Per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione è autorizzata per l'anno finanziario 1983, ad integrazione delle assegnazioni ricevute ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la spesa di lire 5 miliardi (cap. 08025/01).

Per l'attuazione di un programma di completamento di strade di interesse regionale (cap. 08042) è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 2 miliardi.

Art. 6.

Completamento opere pubbliche V programma esecutivo - Piano rinascita

E' autorizzata la spesa complessiva di L. 1.600.000.000 (cap. 08027) per il completamento di opere pubbliche parzialmente eseguite con i fondi del V programma esecutivo della legge 11 giugno 1962, n. 588; detto stanziamento sarà trasferito alla contabilità speciale di cui alla precitata legge in un'unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 dello stesso V programma esecutivo.

Art. 7.

Spesa per l'attuazione di un programma di opere portuali

Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione di un programma di opere portuali (cap. 08182).

Art. 8.

Determinazione stanziamenti interventi capi III e IV, legge regionale n. 45 del 1976

Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono determinati per l'anno 1983 in rispettive L. 1.500.000.000 (capitolo 08030) e L. 2.000.000.000 (cap. 08017).

Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è abrogato.

NORME IN MATERIA DI EDILIZIA PREVIDENZIALE

Art. 9.

Approvazione programma quadriennale e progetti biennali legge n. 457 del 1978

Il programma quadriennale e i progetti biennali di edilizia residenziale da predisporsi, in applicazione dell'art. 4, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'impiego delle quote assegnate alla Regione sulle disponibilità ai bienni 1982-83 e 1984-85 sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali, l'assessore dei lavori pubblici autorizza lo impegno della spesa e i conseguenti pagamenti in favore degli enti attuatori, per le somme a ciascuno di essi assegnate nei progetti medesimi.

Art. 10.

Utilizzazione quote limiti d'impegno assegnate dallo Stato

Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali per l'edilizia agevolata-convenzionata l'assessore dei lavori pubblici è autorizzato ad impegnare con unico provvedimento i limiti d'impegno assegnati alla Regione per l'esecuzione dei progetti stessi. Tale facoltà è estesa ai limiti d'impegno autorizzati per i progetti biennali di edilizia agevolata-convenzionata 1978-79, 1980-81 e 1982-83.

Tale facoltà è altresì estesa ai limiti di impegno autorizzati ai sensi dell'art. 26 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 e dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 11.

Apertura dei conti correnti per pagamento concorso interessi

Alla erogazione dei fondi agli istituti di credito per l'attuazione delle leggi di cui all'articolo precedente può provvedersi mediante l'apertura presso gli istituti tesorieri regionali di appo-

siti conti correnti bancari intestati alla regione autonoma della Sardegna e distinti per ciascun progetto biennale e per ciascuna legge citata nell'ultimo comma dell'articolo precedente stesso.

Su tali conti correnti l'istituto tesoriere provvede ad effettuare le erogazioni in conto preammortamento e ammortamento agli istituti creditori alle scadenze previste nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto di interesse e dalle convenzioni in essere tra la Regione e gli istituti stessi.

Entro quindici giorni dalla effettuazione dei pagamenti di cui al precedente comma l'istituto tesoriere produrrà alla Regione, per il successivo inoltro agli organi di controllo, l'elenco delle erogazioni effettuate per ciascun istituto operatore.

Sui conti correnti di cui al precedente primo comma l'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare in ciascun esercizio finanziario i necessari accreditamenti avvalendosi delle annualità impegnate ai sensi del precedente art. 10 in relazione ai presumibili flussi dei pagamenti connessi alle erogazioni in fase di preammortamento e ammortamento dei mutui.

Con apposita convenzione verranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti di cui al precedente articolo.

Gli interessi attivi maturati su detti conti correnti dovranno essere versati alla fine di ogni esercizio in conto entrate del bilancio regionale.

Art. 12.

Delega esercizio controllo procedure e vincoli economici e tecnici

La delega conferita ai comuni ai sensi del secondo comma, lettera *a*), dell'art. 25 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, è estesa agli interventi edilizi finanziati ai sensi dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 13.

Contributo straordinario della Regione ad integrazione del contributo statale di cui all'art. 38, legge n. 457 del 1978

Il tasso di cui al primo comma dell'art. 27 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è quello in vigore alla data degli atti di erogazione finale dei mutui assistiti a contributo dello stato in applicazione dell'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il limite di impegno di cui al terzo comma dell'art. 27 citato nel comma precedente è modificato in L. 471.000.000 negli esercizi dal 1983 al 2002 e nell'importo di L. 390.000.000 nei successivi quattro esercizi (cap. 08091-01).

Avvalendosi dei limiti di impegno di cui al comma precedente l'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere i contributi integrativi di cui all'art. 5-*quater*, primo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, alle cooperative edilizie i cui lavori abbiano avuto termine prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9.

Il tasso a carico del mutuatario non potrà in ogni caso essere inferiore al 5,5 per cento.

Art. 14.

Utilizzazione residue disponibilità fondo edilizia economica e popolare - Legge regionale n. 22 del 1975

L'assessore dei lavori pubblici, mediante uno o più provvedimenti, è autorizzato a versare alla contabilità speciale della legge 24 giugno 1974, n. 268, al fine di incrementare lo stanziamento iscritto al titolo di spesa 8.3.2/1 denominato «intervento per l'edilizia abitativa» del programma straordinario 1982-84, le disponibilità finanziarie sussistenti sul «Fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano» di cui alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, e non più impegnabili ai sensi della legge stessa e del relativo regolamento di esecuzione.

La gestione del fondo di cui al comma precedente permane, secondo le norme di cui alla legge n. 22 del 18 aprile 1975, sino all'esaurimento, in termini di competenza e di cassa, delle disponibilità ancora occorrenti a regolare le partite residue.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 15.

Destinazione quote legge n. 984 del 1977

A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate per l'anno finanziario 1983 le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell'art. 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06249): L. 21.500.000.000;

b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'art. 17, commi primo e secondo, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245): L. 2.000.000.000;

c) incremento del fondo per il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, per le attività previste dal titolo di spesa P.1-01 (cap. 06285): L. 6.500.000.000;

d) costruzioni di acquedotti rurali, in applicazione dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06086): lire 1.200.000.000;

e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola in applicazione dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'art. 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087): L. 3.000.000.000;

f) costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06088): L. 8.550.000.000;

g) contributi per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste dal progetto di promozione per il comparto lattiero-caseario in applicazione della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e successive modificazioni (cap. 06049): L. 3.000.000.000;

h) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette in serre, con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature alle ad utilizzare l'energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053): L. 3.000.000.000;

i) iniziative dirette dell'amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366 e 27 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06150): L. 1.450.000.000;

l) concessione di contributi per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366 e 27 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06151-01): L. 80.000.000;

m) concessione di contributi per l'acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico, in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163): L. 2.990.000.000;

n) concessione di premi per il miglioramento zootecnico, in applicazione dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167): L. 1.750.000.000;

o) concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021): L. 70.000.000;

p) impianto di mandorli, noccioli e noci, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06055): L. 440.000.000;

q) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 (cap. 06222): lire 1.390.000.000;

r) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (cap. 06011): L. 6.600.000.000;

s) concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l'ortofrutticola e la maiscoltura, in applicazione della legge regionale 2 agosto 1951, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06182): L. 500.000.000.

Art. 16.

Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Una quota, pari a L. 5.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al «Fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale», di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P.1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dell'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

I programmi di utilizzazione dello stanziamento sono approvati ai sensi dell'art. 4, lettera *i*), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Art. 17.
Concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di L. 1.000.000.000 le cui annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 2004 (cap. 06060).

Art. 18.
Fondo regionale sviluppo zootecnia

L'integrazione del fondo di cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è determinata, per l'anno finanziario 1983, in L. 1.000.000.000.

Art. 19.
Spese per l'acquisizione della D.A.I. di Terralba

E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per l'acquisizione e la conseguente ristrutturazione, in base ad un programma organico predisposto dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, da parte della DI.CO.VI.SA., della distilleria agricola industriale D.A.I. di Terralba (cap. 06237).

Art. 20.
Spese per la realizzazione dell'impianto di depurazione della DI.CO.VI.SA.

E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 a favore della DI.CO.VI.SA. per la realizzazione delle opere necessarie alla depurazione delle acque di scarico dello stabilimento (capitolo 06237).

Art. 21.
Contributi per impianti cooperativi

E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1983 per la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

Art. 22.
Contributi integrativi in agricoltura

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, fino alla misura prevista dalle leggi regionali, i contributi erogati a favore di aziende agricole, ai sensi di leggi dello Stato e di regolamenti comunitari.

Art. 23.
Modifica alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60

Le commissioni previste dall'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 stabiliscono i valori fondiari medi necessari per determinare il prezzo congruo per la concessione dei mutui destinati all'acquisto dei fondi rustici di cui all'art. 10 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale, indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, quali beneficiari dei mutui per l'acquisto di fondi rustici, si identificano nei coltivatori diretti, che siano lavoratori manuali e abituali della terra.

Art. 24.
Patrimoni silvo-pastorali di comuni

Lo stanziamento del cap. 06307 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per le spese sostenute nella gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale, può essere utilizzato anche per le spese sostenute a tal fine dagli stessi comuni negli anni 1981 e 1982.

Art. 25.
Elettrificazione agricola

Le anticipazioni previste dal secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, in favore dell'ENEL, sono elevate rispettivamente dal 30 al 37,5 per cento e dal 40 al 50 per cento dell'onere a carico della Regione (capitolo 06087).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 26.
Fondo tutela livelli occupativi

L'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050), è determinata, per l'anno finanziario 1983, in lire 32 miliardi.

Art. 27.
Credito di esercizio

L'articolo unico della legge regionale 15 marzo 1978, n. 12, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di L. 500.000.000. Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie devono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura almeno pari a quella del tasso creditore percepito dalla Regione sulle giacenze di tesoreria ».

Art. 28.
Utilizzo delle giacenze sulla contabilità speciale di cui agli articoli 2 e 26 legge n. 268 del 1974

Le giacenze presenti sulla contabilità speciale prevista dagli articoli 2 e 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268, possono essere impiegate per la concessione di anticipazioni finanziarie in conto delle provvidenze previste dalla legislazione nazionale a favore delle imprese industriali e per le quali sia stata conclusa positivamente l'istruttoria.

Art. 29.
Programma di formazione professionale

In relazione all'incremento della svalutazione monetaria è sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'art. 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.

La quota di mezzi propri della Regione da destinarsi alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1983 è determinata in L. 15.500.000.000 (cap. 10001).

Art. 30.
Assegni di studio agli studenti universitari

E' sospeso per l'anno 1983 il finanziamento previsto dallo art. 11 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, per la concessione di assegni di studio agli studenti delle Università di Cagliari e Sassari, tramite le rispettive Opere universitarie.

Art. 31.
Contributi alle Università di Cagliari e Sassari

I contributi da concedere per l'anno 1983 alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari e alla facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari sono rispettivamente elevati da 50 a 60 milioni (cap. 11072) e da 2 a 10 milioni (cap. 11075).

Art. 32.
Anticipazioni ai comuni

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai comuni, entro il 30 giugno 1983, una quota delle somme, previste nei capitoli 11004 e 11006, non superiore al 50 per cento delle somme complessivamente erogate agli stessi nel corso del 1982.

Art. 33.
Piano eradicazione peste suina: contributo integrativo all'Istituto zooprofilattico

Per l'effettuazione dello screening sierologico sui suini previsto dall'art. 8 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna un ulteriore finanziamento di L. 740.000000, a valere sui fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data 20 luglio 1980 (cap. 12160).

E' abrogato l'art. 46 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38.

Art. 34.
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072, 05077 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1983 sono realizzati con le modalità previste dall'art. 4 della stessa legge.

Con le stesse modalità può essere eseguito un programma di opere utilizzando le disponibilità esistenti sul conto dei residui del cap. 05078/01 del predetto stato di previsione della spesa sino alla concorrenza dell'importo di L. 6.000.000.000; a tali interventi non può procedersi col sistema del servizio in economia.

Nelle more della ripresa dei lavori di bonifica nello stagno di Santa Gilla, l'amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare i pescatori di detto stagno anche in interventi di valorizzazione e salvaguardia di altri laghi salsi dell'Isola sulla base di programmi predisposti dall'assessorato dell'ambiente.

Art. 35.
Finanziamento integrativo ai comuni per il servizio antincendi nelle campagne

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a saldo 1982 degli interventi per l'erogazione del servizio antincendi nelle campagne di cui alla legge regionale 18 maggio 1982, n. 11, un ulteriore importo di L. 100.000.000 a favore degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale medesima (cap. 05045).

Art. 36.
Personale C.R.A.A.I.

Il termine previsto dall'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 4, è prorogato al 30 giugno 1983.

Art. 37.
Carta sughericola della Sardegna

Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 (capitolo 09004).

Art. 38.
Carta geologica della Sardegna

Per il completamento della stampa della carta geologica della Sardegna e delle relative « monografie », è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di L. 150.000.000 (cap. 09003).

Art. 39.
Centri pilota per l'artigianato

L'art. 32 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:

« I beni immobili realizzati con i finanziamenti di cui al precedente art. 31 sono acquisiti al patrimonio dell'I.S.O.L.A. - Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano ».

Art. 40.
Anticipazione contributo funzionamento ETFAS

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1983, con proprie disponibilità a titolo di anticipazione dell'assegnazione statale spettante alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la somma di L. 10.000.000.000 all'ETFAS Ente di sviluppo in Sardegna, per il suo funzionamento nell'anno 1983 (cap. 06282).

Art. 41
Anticipazione all'Ente autonomo del Flumendosa

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell'anno 1983, con proprie disponibilità, all'Ente autonomo del Flumendosa, la somma di L. 300.000.000 per la corresponsione dei trattamenti economici accessori ed integrativi di cui all'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (cap. 08242).

Art. 42.
Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorsi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant'Antioco.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, sino alla concorrenza della complessiva spesa di L. 300.000.000 (cap. 08169), gli oneri gravanti sui comuni facenti parte dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant'Antioco, per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi medesimi, quali risultano dai bilanci consortili, per gli esercizi finanziari 1982-83.

Il contributo straordinario della Regione, che può coprire anche l'intero importo di detti oneri, è direttamente concesso e corrisposto ai consorzi interessati, con effetti liberatori nei confronti dei comuni debitori.

Art. 43.
Contributo straordinario per il primo funzionamento dello I.A.C.P. di Oristano

Per le finalità e con le medesime modalità di restituzione indicate nell'art. 25 della legge 12 novembre 1982, n. 38, l'anticipazione a favore dell'Istituto autonomo case popolari di Oristano, prevista da tale disposizione di legge, è determinata in L. 100.000.000 (cap. 08240).

Art. 44.
Consultori familiari

La Regione destina, nell'anno 1983, al finanziamento del programma di istituzione e funzionamento dei consultori familiari la somma di L. 2.233.363.690 (cap. 12165); a tale spesa fa fronte con risorse proprie in relazione alla mancata utilizzazione — e conseguente economia di spesa — dell'assegnazione ricevuta dallo Stato in conto dell'esercizio 1979 ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 45.
Consulta femminile regionale

Il contributo da concedere alla consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l'anno 1983 da L. 10.000.000 a L. 30.000.000 (capitolo 10030).

Art. 46.
Contributi alle associazioni fra enti locali

Il contributo da concedere alle associazioni fra enti locali ai sensi della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, e la legge regionale 3 giugno 1974, n. 11, è elavato per l'anno 1983 e seguenti a L. 50.000.000 (cap. 0406).

Art. 47.
Centri servizi sociali

Il finanziamento da erogare ai centri di servizi sociali (capitolo 10020) nell'anno 1983, ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, è determinato in L. 120.000.000.

Art. 48.
Centri per i servizi culturali

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai centri per i servizi culturali (cap. 11092) contributi di funzionamento per l'anno 1983 sino all'importo di L. 290.000.000.

Art. 49.
Istituti professionali di Stato per l'agricoltura

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1983 contributi per complessive L. 220.000.000 (cap. 11038) ai comuni sede di istituti professionali di Stato per l'agricoltura o di loro scuole coordinate al fine del riattamento degli immobili degli istituti stessi sulla base di un apposito programma formulato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 50.
Contributi ai comuni sedi di istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1983, contributi per complessive L. 500.000.000 (cap. 11039) ai comuni sede di istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo, da destinare a interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione degli immobili che ospitano gli istituti stessi e i rispettivi convitti sulla base di un apposito programma formulato dalla giunta regionale previo parere dell'apposita commissione consiliare.

Art. 51.

Istituto studi e programmi per il Mediterraneo

Il contributo da erogare all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM), la cui concessione è prevista dalla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è elevato, nell'anno 1983 (cap. 11098) da L. 20.000.000 a L. 40.000.000.

Art. 52.

Anticipazioni a favore delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti e dei pastori

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e di pastori, a titolo di anticipazione, a valere sugli stanziamenti del cap. 06002 del bilancio, una somma non superiore alla metà di quella stanziata nello stesso capitolo per l'anno 1982.

Art. 53.

(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

Art. 54.

Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina

L'assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato ad effettuare spese per il funzionamento e per l'espletamento dei compiti istituzionali del Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina, ivi compresa l'attribuzione di incarichi di consulenza e di progettazione.

Nella gestione dello stanziamento iscritto al relativo capitolo 05101 si applica la norma della legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.

Art. 55.

Funzionamento zone allevamento selvaggina

Per l'attuazione dell'art. 3, lettera *d*), della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato ad effettuare spese per il funzionamento in natura delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento. istituite ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge (cap. 05106).

In dette zone potranno essere finanziate opere di miglioramento fondiario, ritenute indispensabili per l'allevamento in natura della fauna selvatica.

Per l'erogazione dei predetti finanziamenti, l'assessore della difesa dell'ambiente dovrà acquisire il preventivo parere tecnico di fattibilità del servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina.

Art. 56.

Consorzio del porto di Civitavecchia

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di L. 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l'anno 1983 (cap. 13035).

Art. 57.

Operatività del fondo di garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale n. 4 del 1981

L'operatività per il 1983 del fondo di garanzia fidejussoria, costituito con l'art. 17, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, è estesa a tutte le operazioni di credito agrario poste in essere dalle cooperative agricole e loro consorzi.

Art. 58.

Copertura finanziaria

Alle nuove e maggiori spese previste dalla presente legge e valutate in complessive L. 107.062.363.690 si fa fronte:

quanto a L. 64.020.000.000 con le quote spettanti alla Regione sugli stanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 15);

quanto a L. 5.000.000.000 con gli interventi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (art. 16);

quanto a L. 740.000.000 con i fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data 20 luglio 1980 (articolo 33);

quanto a L. 37.302.363.690 con l'utilizzo del maggior gettito delle imposte di fabbricazione, sul consumo dei tabacchi e di bollo, derivante dal loro naturale incremento.

Art. 59.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, addì 10 maggio 1983.

ROJCH

(Omissis).

(3348)

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1983, **n. 13.**

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 13 *maggio* 1983)

(Omissis).

(3678)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1983, **n. 14.**

Norme urgenti per consentire l'espletamento dei concorsi pubblici per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nella Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 19 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione della normativa regionale organica sul riordino delle funzioni in materia di servizio farmaceutico, ed al fine di consentire l'espletamento dei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti in Sardegna, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

I concorsi provinciali per il conferimento delle farmacie vacanti in Sardegna già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali alla stessa data siano state regolarmente costituite le rispettive commissioni giudicatrici, sono portati a termine dalle commissioni stesse ai sensi della vigente normativa in materia.

Ai componenti ed ai segretari delle commissioni di cui al precedente comma sono corrisposti i seguenti emolumenti:

1) una medaglia fissa di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 19 novembre 1982, n. 42;

2) il trattamento economico di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

a) dalla normativa statale di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni nel caso di dipendenti statali;

b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei restanti componenti estranei all'amministrazione regionale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della Regione.

Art. 2.

Per far fronte alle spese derivanti dalla presente legge, valutate in L. 100.000.000, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1983, lo stanziamento del cap. 02102 è incrementato di L. 100.000.000.

A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di L. 100.00.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio

e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1983 ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista alla lettera 24 della tabella *A* allegata alla legge finanziaria per lo stesso 1983.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 maggio 1983

ROJCH

(3697)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1983, n. 25.

Norme per l'attuazione della convenzione italo-jugoslava sulla difesa comune antigrandine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione finanzia l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia affinché detto ente possa, secondo quanto prevede la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa antigrandine firmata a Trieste il 6 aprile 1982, sostenere gli oneri relativi all'attuazione del sistema comune di difesa antigrandine e ogni altro onere conseguente all'applicazione della suddetta convenzione per l'intero periodo di durata della stessa.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 ed in particolare per consentire all'Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7391 con la denominazione: « Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine italo-jugoslavo » e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 8, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7391 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 3.

Per consentire all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di sostenere le spese di funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine viene autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1985, al titolo I, sezione V - rubrica n. 5 - categoria IV, il cap. 2316 con la denominazione: « Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per spese di funzionamento del sistema comune antigrandine italo-jugoslavo » e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1954 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 2316 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

Art. 4.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, per assicurare l'applicazione della convenzione di cui al precedente art. 1, effettuerà le spese necessarie secondo quanto disposto dal regolamento finanziario previsto dalla convenzione stessa, essendo, a tal fine e per quanto necessario, autorizzato a derogare alle norme di contabilità vigenti per gli enti funzionali della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 aprile 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1983, n. 26.

Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società « Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.a. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della società « Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.a. » sino alla concorrenza di lire 300 milioni.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il cap. 6817, con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della società « Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.a. » e con lo stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio 1983, cui si fa fronte come segue:

per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo dal cap. 6701 del precitato stato di previsione;

per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 aprile 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1983, n. 27.

Rifinanziamento del capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1982, n. 68, in materia di calamità naturali, 29 dicembre 1976, n. 68 e 8 marzo 1977, n. 14, in materia di opere igienico-sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 28 novembre 1979, n. 66 e 28 gennaio 1980, n. 8, limitatamente alla realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni in termini di competenza per l'esercizio finanziario 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8408 con la denominazione: « Oneri relativi alla quota a carico della Regione per la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dall'approvazione di perizie suppletive e di variante o dalla revisione dei prezzi contrattuali, ammessi ai benefici comunitari ai sensi dell'art. 2 e seguenti del regolamento (CEE) numero 1506/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 » e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione.

Art. 2.

All'art. 32 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l'espressione: « Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 13 » è sostituita dalla seguente: « Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 13 e 25 ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come modificato con legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta ai contributi annui costanti previsti dal precedente art. 3 è autorizzata la concessione di contributi una volta tanto sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi.

In alternativa ai contributi annui costanti previsti dal precedente art. 3 è altresì autorizzata la concessione di contributi una volta tanto fino al 100% della spesa ammissibile ».

Art. 4.

E' abrogato l'art. 1 della legge regionale 8 marzo 1977, n. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 aprile 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1983, n. 28.

Disposizioni interpretative ed integrative della legge regionale 1° settembre 1981, n. 55 e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, riguardanti personale degli enti soppressi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 55, per « previsto trattamento » s'intende il trattamento comprensivo degli assegni fissi e di quelli accessori.

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, è aggiunto il seguente:

« Al personale di cui al precedente art. 8, nei confronti del quale veniva applicato, ai fini del trattamento economico, il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e che ha operato ed operi nelle strutture degli enti locali in turni avvicendati viene corrisposta dalla data del 12 aprile 1980 fino all'entrata a regime dell'accordo del personale dipendente dagli enti locali, relativo al triennio 1982-84, l'indennità di turno spettante secondo l'ordinamento di provenienza.

A decorrere dal 1° dicembre 1981, la misura dell'indennità di cui al comma precedente non è suscettibile degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, richiamato dal primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 ».

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi aggiunti all'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, con il precedente art. 2 fanno carico al cap. 3324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, presenta sufficiente disponibilità.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 aprile 1983

COMELLI

(3292)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. 10.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 4 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

(3284)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. 11.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, è così modificato:

dopo la lettera *u*) è aggiunta la lettera « *v*) un rappresentante delle associazioni dei commercianti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 maggio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *marzo* 1983 (*atto n.* 861) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *aprile* 1983.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. 12.

Riordinamento degli I.A.C.P. delle province di Perugia e Terni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma e finalità

Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Perugia e Terni assumono la denominazione di istituti per l'edilizia residenziale pubblica.

Sono enti pubblici regionali che esercitano nell'ambito territoriale della provincia le funzioni e i compiti riconosciuti dalla legislazione vigente e sono dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Gli istituti provvedono:

a) all'attuazione, mediante il finanziamento dello Stato e della Regione, di interventi di edilizia residenziale pubblica, diretti alla costruzione di abitazioni, nonché al recupero del patrimonio edilizio;

b) alla realizzazione ed al recupero di alloggi, utilizzando anche proprie risorse finanziarie;

c) all'espletamento dei compiti che, mediante convenzione, potranno essere ad essi affidati dagli enti locali, in materia di amministrazione e manutenzione del patrimonio edilizio, nonchè di progettazione, direzione ed esecuzione di opere, anche al fine di garantire la gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica.

Art. 2.

Regolamenti interni

Gli istituti provvedono a determinare con apposito regolamento l'organizzazione interna ed il funzionamento dei propri organi in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

Il regolamento è adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro sessanta giorni dal suo insediamento ed è approvato con decreto del presidente della Regione su conforme delibera della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Lo stesso procedimento si applica per le modifiche del regolamento.

Art. 3.

Organi dell'istituto

Sono organi dell'istituto:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il presidente.

Art. 4.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri:

a) sei rappresentanti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a quattro;

b) quattro rappresentanti designati dal competente organismo regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante degli assegnatari degli alloggi eletto dal consiglio regionale in una terna proposta da ciascuna delle associazioni degli assegnatari operanti a livello regionale;

e) un rappresentante designato dal comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 5.

Designazioni

Il presidente della Regione, entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale, provvede a richiedere agli organi competenti le designazioni di cui al precedente articolo e, su conforme delibera della giunta regionale, nomina con proprio decreto i componenti del consiglio di amministrazione sulla base delle designazioni pervenute.

Qualora, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, non siano pervenute tutte le designazioni, il consiglio di amministrazione è validamente costituibile sulla base delle designazioni di almeno due terzi dei componenti, ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della integrazione non appena le rimanenti designazioni saranno pervenute.

Art. 6.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni ed attribuzioni di competenza dell'istituto ed in particolare quelle relative a:

a) bilancio preventivo e conto consuntivo;

b) regolamento di organizzazione e sue modifiche;

c) regolamento del personale e sue modifiche;

d) programmi di intervento;

e) atti di disposizione su beni immobili;

f) accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente comma non possono essere adottate in via d'urgenza dal presidente.

Art. 7.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno una volta al mese.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il regolamento di organizzazione contiene le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione e stabilisce le ipotesi in cui i membri del consiglio stesso, in caso di reiterate assenze, devono essere sostituiti.

Art. 8.

Del presidente e del vice presidente

La giunta regionale designa il presidente tra i componenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4.

Il vice presidente è eletto dal consiglio di amministrazione al proprio interno tra i componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4.

Il presidente rappresenta l'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ed esercita le funzioni delegategli dal presidente.

In caso di particolare necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono sottoposti a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta immediatamente successiva.

Art. 9.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, iscritto nell'elenco dei revisori dei conti. I membri del collegio sindacale sono eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due.

Art. 10.

Incompatibilità

Non possono far parte del consiglio di amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

a) coloro che abbiano lite pendente con l'istituto, che abbiano debiti o crediti verso di esso;

b) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'istituto.

Le funzioni di presidente e di vice presidente dell'istituto sono, altresì, incompatibili con quelle di consigliere regionale, di sindaco o membro di giunta municipale.

Le funzioni di componente del consiglio di amministrazione dell'istituto sono, infine, incompatibili con quelle di consigliere regionale.

Art. 11.

Durata degli organi

Il presidente, il vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale rimangono in carica per lo stesso periodo del consiglio regionale e decadono in caso di suo scioglimento anche anticipato.

Art. 12.

Commissione tecnica consultiva

Presso gli istituti è costituita una commissione tecnica consultiva composta da:

a) il presidente dell'istituto che la presiede o suo delegato;

b) un funzionario regionale designato dalla giunta regionale;

c) il funzionario responsabile dell'ufficio tecnico dell'istituto;

d) tre esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, designati dalla giunta regionale.

La commissione tecnica è integrata di volta in volta con il rappresentante legale dell'ente interessato.

La commissione esprime pareri su richiesta del consiglio di amministrazione o degli enti interessati. Il parere è obbligatorio sui progetti di nuove costruzioni e su quelli attinenti al restauro, al risanamento conservativo ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente.

Art. 13.

Partecipazione

Gli istituti possono adottare forme e strumenti di partecipazione, anche permanenti, con gli enti locali e le associazioni degli assegnatari e quelle di categoria operanti nel settore della edilizia residenziale. La partecipazione è obbligatoria sul bilancio e sui programmi d'intervento non compresi nei piani approvati dalla Regione.

Art. 14.

Indennità

Al presidente, al vice presidente, ai membri del consiglio di amministrazione competono, rispettivamente, per l'esercizio delle proprie funzioni, emolumenti mensili pari al 40 per cento, 25 per cento e 10 per cento della indennità media mensile lorda riferita a quella goduta dai consiglieri regionali in carica nell'anno precedente.

Ai componenti del collegio sindacale spetta un compenso annuo pari all'80 per cento dell'indennità media mensile lorda dei consiglieri regionali.

Per ogni assenza dalle sedute del consiglio di amministrazione, non giustificata da causa di malattia, viene operata una trattenuta di L. 50.000 sulla indennità.

Art. 15.

Personale

La struttura operativa degli istituti, informata ai principi della legislazione regionale in materia di organizzazione degli uffici, è ordinata con il regolamento di organizzazione cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 6 della presente legge.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, sono stabiliti dal regolamento di cui al primo comma, lettera *c*), del predetto art. 6, in coerenza con la legislazione regionale e in conformità agli accordi nazionali concernenti il personale degli I.A.C.P.

L'assunzione del personale avviene mediante pubblico concorso, con le modalità e i criteri stabiliti con il regolamento del personale.

Art. 16.

Indirizzo e coordinamento

La giunta regionale esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli istituti, in conformità a quanto disposto dalla programmazione regionale.

Gli istituti presentano annualmente alla giunta regionale, nei termini da essa fissati, una relazione sull'andamento dei programmi di attività e dei programmi di gestione del patrimonio.

La giunta può disporre altre modalità di informazione relativamente allo stato di attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della contabilità, nonché ai modi di gestione del patrimonio.

Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione generale sulla attuazione dei programmi di intervento e dei programmi di gestione del patrimonio degli istituti, nonché sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio.

Art. 17.

Controllo sugli atti

Le deliberazioni elencate nel primo comma del precedente art. 6 alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), nonché le deliberazioni relative a programmi d'intervento non compresi nei piani approvati dalla Regione, sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

Sono fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dalla giunta regionale.

Art. 18.

Controllo sostitutivo

In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte degli istituti per l'edilizia pubblica, la giunta regionale può assegnare all'istituto un congruo termine per l'adozione del provvedimento e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, adotta essa stessa il provvedimento, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 19.

Scioglimento dei consigli di amministrazione

Il consiglio di amministrazione degli istituti per l'edilizia residenziale pubblica può essere sciolto con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, nel caso di:

persistente violazione di norme di legge, di direttive o indirizzi regionali o per altre gravi irregolarità, nonostante specifico richiamo;

mancata attuazione, senza giustificato motivo, dei programmi di intervento o dei programmi di gestione del patrimonio;

impossibilità di funzionamento del collegio.

Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'istituto per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 20.

Bilancio

Il bilancio preventivo è redatto in conformità ai principi della legislazione regionale in materia, tenuto conto della peculiare natura e attività dell'ente e sulla base di un bilancio tipo predisposto dalla giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di consentire l'allegazione al bilancio della Regione ai sensi dell'art. 75 dello statuto regionale.

Il conto consuntivo è deliberato dagli istituti entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, sulla base di un modello tipo predisposto dalla giunta regionale.

Art. 21.

Consulta per la casa della giunta regionale

Presso il dipartimento per l'assetto del territorio è istituita la consulta per la casa quale organo consultivo della Regione sui problemi della programmazione del settore.

La consulta è composta:

a) presidente della giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

b) tre rappresentanti designati dal competente organo regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

d) due rappresentanti degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica scelti tra quelli indicati dalle associazioni operanti nella Regione;

e) due rappresentanti dei proprietari di abitazione scelti tra quelli indicati dalle associazioni operanti nella Regione;

f) un rappresentante designato da ciascuno degli istituti per l'edilizia residenziale pubblica operanti nella Regione;

g) un rappresentante designato dalla consulta degli edili dell'Umbria;

h) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'associazione piccole e medie industrie;

i) un rappresentante delle cooperative di produzione e lavoro scelto tra quelli indicati dalle associazioni operanti nella Regione;

l) tre rappresentanti designati dalle associazioni di cooperative abitazione maggiormente rappresentative a livello regionale;

m) un rappresentante designato da ciascun istituto di credito fondiario convenzionato con la Regione per la realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare;

n) un rappresentante degli ingegneri designato d'intesa dagli ordini professionali di Perugia e Terni;

o) un rappresentante degli architetti, designato dall'ordine professionale regionale;

p) un rappresentante dei geometri, designato d'intesa dai collegi di Perugia e Terni.

La consulta esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziale di rilevante importanza regionale e nazionale, formula proposte ed esprime pareri in merito a programmi ed iniziative per lo sviluppo del settore.

La consulta è nominata con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

La consulta ha la stessa durata del consiglio regionale e si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del presidente ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La giunta regionale assegna per il funzionamento della consulta mezzi e personale dell'ufficio edilizia ed attrezzature per servizi.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale promuove la costituzione del consiglio di amministrazione e, conseguentemente, provvede alla nomina del presidente.

Fino alla costituzione dei nuovi organi e del collegio sindacale le funzioni sono esercitate dagli organi e dal collegio sindacale attualmente in carica.

Art. 23.

Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente legge, ivi compreso il finanziamento ed il ripiano dei disavanzi degli istituti, restano ferme le disposizioni statali vigenti, in quanto compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 maggio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 marzo 1983 (atto n. 863) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 aprile 1983.

(3285)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, recante norme ed indirizzi per il riordino e le funzioni amministrative e per la programmazione dei servizi in materia socio-assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 2 giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quinto comma dell'art. 33 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, è sostituito dal seguente:

« In attesa della approvazione del piano socio-sanitario il fondo, dedotta la quota di cui al terzo comma del presente articolo, è ripartito come segue:

a) l'80 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre 1980 in ciascun ambito territoriale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65;

b) il 15 per cento per la concessione di contributi da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa prevista, per programmi particolarmente innovativi presentati dalle associazioni dei comuni sulla base di indicazioni prioritarie stabilite dalla giunta regionale stessa con riferimento agli obiettivi del progetto di piano socio-sanitario regionale;

c) la restante quota del 5 per cento va riservata per l'assegnazione da parte della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare di eventuali contributi alle associazioni dei comuni, finalizzati ad interventi straordinari. In caso di non utilizzo totale o parziale di tale quota, la stessa viene

ripartita, dopo il 31 ottobre dell'esercizio cui il fondo si riferisce, tra tutte le associazioni in proporzione diretta alla popolazione di cui alla lettera *a*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 30 maggio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 *aprile* 1983 (*atto n.* 904) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *maggio* 1983.

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. **14**.

Norma integrativa alle leggi regionali 29 maggio 1980, n. 63 e 1° luglio 1981, n. 38, concernenti interventi finanziari in materia di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 2 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'espletamento delle procedure e l'aggiudicazione dell'appalto previsti dall'art. 6 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 63 e dall'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 38, gli enti obbligati al rispetto dei termini, qualora dimostrino che il ritardo sia dovuto a cause loro non imputabili, possono ottenere dalla giunta regionale proroghe del termine già previsto per l'adempimento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 30 maggio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 *aprile* 1983 (*atto n.* 886) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *maggio* 1983.

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. **15**.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 2 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ambito di applicazione

Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e per le sanzioni accessorie di carattere amministrativo relative alle violazioni di leggi regionali nonché di leggi statali le cui materie sono state trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione si osservano le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.
Irrogazione e determinazione della sanzione

L'irrogazione e la determinazione delle sanzioni pecuniarie nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenziali previsti da leggi regionali o da leggi dello Stato riguardanti le materie trasferite o delegate alle regioni, escluse quelle delegate o sub-delegate alle province, comunità montane e comuni, singoli o associati, spettano ad un funzionario dell'ufficio bilancio e provveditorato, individuato con delibera della giunta regionale tra il personale dell'ufficio con qualifica non inferiore alla settima.

Art. 3.
Opposizione

Avverso i provvedimenti amministrativi sanzionatori di cui all'articolo precedente nonché avverso gli stessi provvedimenti emessi dalle province, comunità montane e comuni singoli o associati, è solo ammessa opposizione ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.
Accertamento

All'accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati, all'uopo incaricati dalla Regione o dagli enti da essa delegati, ed in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i quali agiscono con i poteri previsti dall'art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.
Processo verbale di accertamento

Il processo verbale di accertamento contiene:

l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo dell'accertamento;

le generalità e la qualifica del verbalizzante;

le generalità del trasgressore se identificato;

l'individuazione di eventuali responsabili di cui all'art. 6 legge 26 novembre 1981, n. 689;

la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e dei mezzi o strumenti impiegati dal trasgressore;

l'indicazione delle norme violate;

l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 11;

la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi di cui all'art. 8 con la precisazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

la eventuale sottoscrizione del trasgressore;

la sottoscrizione del verbalizzante.

Nel verbale viene fatta menzione del contenuto delle dichiarazioni eventuali rese dal trasgressore e sono indicate le generalità delle persone in grado di riferire sui fatti oggetto della trasgressione.

La Regione istituisce un modulo unificato per la compilazione del processo verbale.

Art. 6.
Invio verbali di accertamento

I processi verbali di accertamento sono inoltrati immediatamente e direttamente all'ufficio o enti di cui all'art. 2.

In egual modo è inviato l'eventuale verbale di sequestro.

Art. 7.
Termini e modalità della contestazione

La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, ai sensi dell'art. 6.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente il verbalizzante trasmetterà il verbale di accertamento alla Regione, ai comuni o alle comunità montane secondo la materia di competenza che ne cureranno la notifica al trasgressore.

Gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità amministrativa con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.

Per le notifiche, che possono essere effettuate anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, si applicano le norme del codice di procedura civile.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine di legge previsto dal secondo comma dell'art. 22 legge n. 689/81 per il giudizio di opposizione.

L'omessa notificazione nel termine prescritto estingue l'obbligazione di pagamento della persona nei cui confronti si è verificata detta omissione.

Art. 8.

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve avvenire mediante versamento sul c/c postale intestato alla regione Umbria per tutte le materie che non siano di competenza dei comuni o enti locali delegati. Per questi ultimi il versamento va fatto alle rispettive tesorerie.

Art. 9.

Del sequestro

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro ai sensi dell'art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente inviandole il processo verbale di sequestro.

Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al sequestro all'autorità di cui all'art. 2 con atto esente da bollo.

Sulla opposizione la decisione e adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla proposizione.

Se non è rigettata entro detto termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 10.

Accertamento mediante analisi di campione

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campione il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito delle analisi.

L'interessato può chiedere la revisione delle analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.

La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato il campione da analizzare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegata all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al terzo e quarto comma equivalgono alla contestazione prevista dall'art. 7 e il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 8 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata richiesta la revisione dell'analisi dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

Art. 11.

Ordinanza ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore o il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2 legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 stessa legge, entro trenta giorni dalla data della contestazione o dalla notificazione della violazione, possono far pervenire all'autorità competente di cui all'art. 2 scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte dell'autorità stessa.

L'autorità amministrativa competente, richiesto e acquisito il rapporto del verbalizzante contenente eventuali ulteriori accertamenti, esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione ed ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono in solido obbligate; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

Per la notificazione si applicano i termini di cui all'art. 7 secondo comma.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato con le modalità di cui all'art. 8, secondo comma, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione di detto provvedimento.

Del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine di pagamento è di giorni sessanta se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione, è titolo esecutivo.

Per quanto concerne l'esecutività si applica il comma sesto dell'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12.

Confisca

Le autorità amministrative con l'ordinanza-ingiunzione possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e devono in ogni caso disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 13.

Sanzioni amministrative accessorie

L'autorità amministrativa con l'ordinanza di ingiunzione può applicare come sanzioni amministrative quelle previste dalle leggi vigenti per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'art. 24 legge 24 novembre 1981, n. 689, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Art. 14.

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, l'autorità amministrativa può disporre che la sanzione amministrativa venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a L. 30.000.

In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.

Decorso inutilmente anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 15.

Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 16.

Violazione di norme da parte degli stessi enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione

Qualora una azione od omissione punibile con sanzione amministrativa sia contestata ad un amministratore o ad un dipendente di un ente locale delegato o subdelegato competente ai sensi dell'art. 2 della presente legge, gli organi ed i soggetti cui spetta ai sensi dell'art. 4 la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'ente e trasmettono il verbale e l'eventuale conseguente rapporto alla Regione. In tal caso il presidente della giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti, per il prosieguo del procedimento, l'organo individuato ai sensi dell'art. 2.

Art. 17.

Norme transitorie

Con legge regionale saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 9, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse nonchè alla destinazione delle cose confiscate.

Saranno altresì indicati i laboratori competenti ad effettuare le analisi di campione nonchè la revisione delle stesse.

Sarà fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare.

Fino all'emanazione di detta legge permangono in vigore le disposizioni vigenti.

Art. 18.

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11, 19, 20, 28 e 31 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19.

Norme regionali abrogate

Sono abrogate tutte le norme procedurali concernenti l'accertamento e l'ingiunzione delle sanzioni pecuniarie e i provvedimenti amministrativi conseguenti previsti dalle singole leggi regionali, fatte salve quelle concernenti l'entità delle sanzioni per le stesse previste.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 30 maggio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 gennaio 1983 (atto n. 810) e in data 26 aprile 1983 (atto n. 887) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 maggio 1983.

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 16.

Modificazione alla legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71: «Nuove norme per la disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Regione in enti ed associazioni».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 2 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge 27 ottobre 1981, n. 71, è aggiunto il seguente art. 3-*bis*: «In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 3, gli inadempienti sono dichiarati decaduti.

La decadenza è altresì dichiarata dopo tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni dei rispettivi organismi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 30 maggio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 aprile 1983 (atto n. 888) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 maggio 1983.

(3569)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831830)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.